



Centrale Unica di Committenza dell'Acquese

Provincia di Alessandria

**Comuni di Acqui Terme, Bistagno, Castelletto d'Erro, Ponzone, Strevi e Terzo
c/o Comune di Acqui Terme - Piazza Levi, 12 15011 Acqui Terme (AL)**

COMUNE DI ACQUI TERME: MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA AL "1 LOTTO FUNZIONALE OPERE DI RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO SEDE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO 2 ACQUI TERME - SCUOLA PRIMARIA STATALE VIA SAN DEFENDENTE. BANDO TRIENNALE 2015/2017 EDILIZIA SCOLASTICA IN ATTUAZIONE DELL'ART.10 DEL D.L. 1042013 E DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA E CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI IN DATA 21/01/2015".

VERBALE DI VERIFICA DELLE CANDIDATURE PERVENUTE NEI TERMINI

In Acqui Terme Piazza Levi, 12 nella sede della Centrale Unica di Committenza – CUC dell'Acquese - presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Acqui Terme (Comune capofila), il responsabile tecnico della CUC dell'Acquese Ing. Antonio Oddone con la presenza dei dipendenti testimoni Rag. Trucco Silvia e Sig.ra Sorato Mariateresa procede all'apertura ed alla verifica della documentazione pervenuta per la manifestazione di interesse di cui all'oggetto.

PREMESSO CHE:

- a seguito del D.L. 12/09/2013 n.104 "misure in materia di istruzione, università e ricerca" convertito nella Legge 8/11/2013 n.128 sono state previste misure per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, ivi compresa quella sismica;
- per l'assegnazione di dette risorse è stata pubblicata sul BUR della Regione Piemonte, allo scopo di rendere pienamente fruibile il patrimonio scolastico che presenta carenze relativamente ai requisiti di igiene e sicurezza nonché in merito alla conformità dal punto di vista delle norme sismiche ed antincendio, apposita Determinazione regionale - Coesione Sociale Settore Edilizia Scolastica ed Osservatorio sull'Edilizia Scolastica e sulla Scuola n. 47 del 03/02/2015;
- il piano regionale triennio 2015/2017 e piano annuale 2015, attuativo dell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 10 del D.L. n.104/2013 convertito nella Legge 128/2013 intende favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico ed efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica, interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole;

VISTO il provvedimento Giunta Comunale del Comune di Acqui Terme nr. 28 del 19/02/2015 di approvazione del progetto a firma Arch. Nadia Barale e Geom. Marco Rossato, nella sua fase definitiva/esecutiva relativo al “Primo lotto funzionale opere di ristrutturazione dell’edificio sede dell’istituto comprensivo 2 Acqui Terme – scuola primaria statale Via San Defendente.- Bando triennale 2015/2017 Edilizia scolastica in attuazione dell’art.10 del D.L. 1042013 e del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 21/01/2015”; CUP B11E15000000002;

VISTA la comunicazione Regione Piemonte Direzione Coesione Sociale Settore Edilizia Scolastica ed Osservatorio sull’Edilizia Scolastica e sulla Scuola del 07/11/2016 con la quale ha comunicato che il presente intervento risulta finanziato nel piano annuale 2016 giusta determina dirigenziale regionale n.213/2016 inclusa a sua volta nel decreto n.620 del 05/08/2016 del Ministero dell’istruzione università che assegna alla Regione ulteriori Euro 771.978,68 portando il piano di investimento regionale ad Euro 18.373.092.60;

DATO ATTO che:

- come esplicitato nella nota su indicata gli Enti beneficiari per avere l’effettiva copertura finanziaria dovranno attendere che il MIUR-MEF-MIT autorizzino con decreto le regioni alla stipula dei mutui con la Cassa DD.PP.;
- è, in attesa di tale autorizzazione assolutamente vietato, pena la decadenza dal contributo, stipulare contratto di appalto;
- tuttavia viene suggerito a tutti i beneficiari, nel tempo occorrente alla formalizzazione della copertura finanziaria anzi detta di procedere ad avviare e/o predisporre *“tutto ciò che consenta di indire la gara di appalto anche il giorno dopo della effettiva acquisizione del finanziamento”*;

DATO ATTO ALTRESI’ CHE:

- l’art.216, comma 9 (norma transitoria) del D.lgs n.50/2016 (Codice degli appalti e delle concessioni) prevede l’individuazione degli operatori economici mediante avviso pubblicato nel proprio profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta;
- l’art. 36, comma 7, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, affida all’ANAC la definizione delle modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti nelle attività relative a contratti d’importo inferiore alla soglia di rilevanza europea e migliorare la qualità delle procedure, delle indagini di mercato nonché la forma pubblica e gestione degli elenchi degli operatori economici;
- il medesimo articolo stabilisce che, fino all’adozione di dette linee guida, si applica l’art. 216, comma 9, del Codice Appalti;
- il Consiglio dell’Autorità in data 26 ottobre 2016 ha deliberato definitivamente le linee guida n.4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” e le medesime sono state pubblicate sulla GURI del 23/11/2016;

PRECISATO che:

- per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, le linee guida deliberate dal Consiglio, ai punti 4.1.4. e 4.1.5, prevedono che la selezione avvenga previa pubblicazione di un avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un

periodo non inferiore a quindici giorni; che indichi almeno il valore dell'affidamento, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura negoziata, con la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio, confermando quanto previsto dall'art. 216, comma 9, del Codice degli appalti e delle concessioni;

Il Comune di Acqui Terme con determina Settore Tecnico LL.PP., Canile ed Ecologia nr.4/2017 di avvio a trattare, ai sensi del combinato disposto dell'art.192 del D.lgs n.257/2000 e smi e dell'art.32 comma 2 del D.lgs n.50/2016, in merito all'intervento di cui alla delibera G.C. n.28/2015 meglio emarginato in oggetto, ha ritenuto di avviare idonea manifestazione di interesse per identificare dieci operatori qualificati nel settore, allo scopo di poter procedere, successivamente, all'esperimento della apposita procedura negoziata ex art.36 comma 2 lettera c) del D.lgs n.50/2016, *"anche il giorno dopo della effettiva acquisizione del finanziamento"*.

VISTO l'avviso esplorativo per manifestazione di interesse pubblicato in data 16/01/2017 dalla CUC dell'Acquese sul sito del Comune di Acqui Terme (comune capofila) per quanto trattasi, insieme ai principali elaborati progettuali allo scopo di acquisire manifestazioni di Interesse secondo le disposizioni dell'art.36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50 del 18/04/2016, da parte di operatori economici, in possesso dei requisiti di carattere generale e speciale previsti per il conferimento in appalto dei lavori in oggetto, ad essere invitati ufficialmente alla successiva procedura negoziata;

CHE entro il termine fissato dall'Avviso di manifestazione di interesse vale a dirsi le ore 12 del 31/01/2017 sono pervenute in tempo utile nr.178 manifestazioni di interesse; mentre nr.6 sono pervenute oltre il termine perentorio e non sono state prese in considerazione;

DATO ATTO della precedente determina CUC dell'Acquese nr.2 del 02/02/2017 con la quale sono state stabilite le modalità di effettuazione del sorteggio;

Visto l'elevato numero di manifestazione di interesse pervenute entro il termine prestabilito (n.178) non è possibile, al momento del sorteggio pubblico, effettuare per ciascun operatore economico estratto la debita verifica dei requisiti minimi richiesti nell'avviso di manifestazione di interesse ed alla luce di quanto pubblicato sulla FAQ nel sito istituzionale della CUC dell'acquese medesima, ivi riportata perché propedeutica alla verifica di cui trattasi.

"A SEGUITO DI NUMEROSE RICHIESTE IN RIFERIMENTO ALLA PARTECIPAZIONE DEI CONCORRENTI IN FORMA SINGOLA O IN RAGGRUPPAMENTO PUBBLICHIAMO A TAL FINE LA RISPOSTA A MOLTI QUESITI PERVENUTI.

LA GARA IN ARGOMENTO VERA E PROPRIA AVVERRÀ SICURAMENTE IN PIENA VIGENZA DEL DECRETO MINISTERIALE N. 248/2016. PERTANTO ESSENDO LA SIOS OS.30 – CATEGORIA SCORPORABILE SUPERIORE AL 10% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE COMPLESSIVO SOGGIACE ALL'ART. 1 COMMA 2 DEL SUDDETTO DECRETO (NO AVVALIMENTO NOSUBAPPALTO) PERTANTO IL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO IN SEDE DI GARA È NECESSARIO O CON L'OS30 O CON L'OG11 PURCHÉ SI RISPETTI QUANTO PREVISTO DAL DM 248/2016.

PREMESSO QUANTO SOPRA VALUTATE VOI SE RICHIEDERE IN SEDE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE LA PARTECIPAZIONE IN FORMA SINGOLA (SALVO POI PARTECIPARE SE VERRETE SORTEGGIATI IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESA) OPPURE INDICARE LA VOLONTÀ DI PARTECIPARE IN RAGGRUPPAMENTO."

QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Si procede alla formazione di un elenco progressivo dal n.1 al n.178 per ciascun operatore economico secondo l'ordine di acquisizione attestato dall'Ufficio Protocollo; –allegato 1- parte

integrante e sostanziale. Si fa presente che sono segretati i nominativi ai sensi dell'art.53 comma 2 lett.b) del D.lgs n.50/2016.

Dalla disamina delle n.178 istanze nr.14 istanze NON vengono ammesse al sorteggio pubblico per quanto segue:

N. PROTOCOLLO MOTIVAZIONE DI ESCLUSIONE
1 1344-19/1/2017 L'operatore economico ha richiesto di partecipare come impresa SINGOLA. Ha come attestazione SOA il solo possesso della categoria OG.1 quindi la prevalente ma in una categoria non sufficiente (cl.II) a coprire l'intero importo complessivo dei lavori i quali ammontando ad Euro 658.449,49 necessitano della classifica III. Requisito minimo come impresa singola con la sola certificazione SOA per la prevalente per essere ammesso al sorteggio.

N. PROTOCOLLO MOTIVAZIONE DI ESCLUSIONE
27 1746-23/1/2017 L'operatore economico ha richiesto di partecipare come impresa SINGOLA; ha altresì indicato di voler partecipare genericamente tramite avvalimento ed ha allegato una dichiarazione sostitutiva dell'iscrizione camera di commercio, da cui si evince che l'operatore economico, privo di attestazione SOA, può svolgere servizi nel "settore dell'informatica,della telematica, dei settori informativi, dell'automazione d'ufficio". L'istituto dell'avvalimento, si presume in questo caso della intera categoria prevalente e dell'intera categoria scorporabile, non può essere esercitato anche in questa fase senza dare alla stazione appaltante la possibilità di **verifiche sostanziali** circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento. Il tutto ribadendo il divieto di avvalimento della categoria SIOS OS.30 ai sensi dell'art.89 comma 11 del D.lgs n.50/2016 reiterato dal decreto MIT n.248/11 in vigore dal 17/01/2017 – divieto evidenziato nella risposta FAQ pubblicata sul sito istituzionale -.

N. PROTOCOLLO MOTIVAZIONE DI ESCLUSIONE
47 1999-25/04/2017 L'operatore economico ha domandato di partecipare come impresa SINGOLA; non ha allegato come richiesto l'attestazione SOA e comunque acquisita d'ufficio è risultato che il suddetto ha come attestazione SOA il solo possesso della categoria OG.1 quindi la prevalente, ma in una categoria non sufficiente a coprire l'intero importo complessivo dei lavori vale a dire la classifica III, essendo l'importo complessivo dei lavori pari ad Euro 658.449,49. Requisito minimo come impresa singola con la sola certificazione SOA per la prevalente per essere ammesso al sorteggio.

N. PROTOCOLLO MOTIVAZIONE DI ESCLUSIONE
49 2001-25/01/2017 L'operatore economico ha domandato di partecipare come impresa SINGOLA IN AVVALIMENTO ed ha allegato, in modo generico iscrizione SOA dell'impresa ausiliaria, senza nulla dire a tale proposito. A prescindere dalla considerazione già esplicitata per l'operatore collegato al nr.27 e cioè che l'istituto dell'avvalimento non può essere esercitato, anche in questa fase, senza dare alla stazione appaltante una completa ed esaustiva informazione onde poter effettuare le verifiche sostanziali del caso, l'impresa ausiliaria ha l'iscrizione per la prevalente e comunque anche se in OG.11 per la scorporabile; pertanto alla luce di quanto sopra ed effettuato debita visura camerale è risultato che l'operatore economico richiedente è un'impresa artigiana con attività edile per cui l'avvalimento è vietato per la categoria scorporabile OS.30 ex art.89 comma 11 D.lgs n.50/2016 reiterato dal vigente D.M 248/2016 sulle SIOS.

N. PROTOCOLLO MOTIVAZIONE DI ESCLUSIONE
54 2092-26/01/2017 L'operatore economico ha richiesto di partecipare come impresa SINGOLA. Ha come attestazione SOA il solo possesso della categoria OG.1 quindi la prevalente ma in una categoria non sufficiente a coprire l'intero importo complessivo dei lavori vale a dire la classifica III, essendo l'importo complessivo dei lavori pari ad Euro 658.449,49. Requisito minimo come impresa singola con la sola certificazione SOA per la prevalente per essere ammesso al sorteggio.

N. **PROTOCOLLO** **MOTIVAZIONE DI ESCLUSIONE**
63 2103-26/01/2017 Omissione ed incompletezza documentale. L'operatore economico ha richiesto di partecipare come impresa SINGOLA, senza allegare, né dichiarare alcunché. Acquisita d'ufficio la visura camerale conferma la mancanza di attestazione SOA e quale oggetto sociale riporta la compravendita, locazione beni immobili, compravendita di suoli, realizzazione opere edilizie e così via.

N. **PROTOCOLLO** **MOTIVAZIONE DI ESCLUSIONE**
69 2112-26/01/2017 L'operatore economico ha richiesto di partecipare come impresa SINGOLA. Ha come attestazione SOA il solo possesso della categoria OG.1 quindi la prevalente ma in una categoria non sufficiente a coprire l'intero importo complessivo dei lavori vale a dire la classifica III, essendo l'importo complessivo dei lavori pari ad Euro 658.449,49. Requisito minimo come impresa singola con la sola certificazione SOA per la prevalente per essere ammesso al sorteggio.

N. **PROTOCOLLO** **MOTIVAZIONE DI ESCLUSIONE**
70 2113-26/01/2017 L'operatore economico ha domandato di partecipare come impresa SINGOLA IN AVVALIMENTO senza nulla dire a tale proposito. A prescindere dalla considerazione già esplicitata sopra e cioè che l'istituto dell'avvalimento non può essere esercitato anche in questa fase senza dare alla stazione appaltante una completa ed esaustiva informazione onde poter effettuare le verifiche sostanziali del caso, l'operatore ha allegato la sua attestazione SOA denotando, fra le altre, il possesso dell'OG.1 (classifica II) ma non della scorporabile; pertanto essendo la categoria OS.30 superiore al 10% dell'importo complessivo dell'intervento in questione l'avvalimento è vietato per legge (art.89 comma 11 D.lgs n50/2016 e D.M. 248/2016).

N. **PROTOCOLLO** **MOTIVAZIONE DI ESCLUSIONE**
88 2222-27/01/2017 Omissione ed incompletezza documentale. L'operatore economico ha richiesto di partecipare come impresa SINGOLA, senza allegare, né dichiarare alcunché. Acquisita d'ufficio la visura camerale conferma la mancanza di attestazione SOA e quale oggetto sociale riporta attività edile ecc.

N. **PROTOCOLLO** **MOTIVAZIONE DI ESCLUSIONE**
131 2410-30/01/2017 L'operatore economico ha richiesto di partecipare come impresa SINGOLA. Ha come attestazione SOA il solo possesso della categoria OG.1 quindi la prevalente ma in una categoria non sufficiente a coprire l'intero importo complessivo dei lavori vale a dire la classifica III, essendo l'importo complessivo dei lavori pari ad Euro 658.449,49. Requisito minimo come impresa singola con la sola certificazione SOA per la prevalente per essere ammesso al sorteggio.

N. **PROTOCOLLO** **MOTIVAZIONE DI ESCLUSIONE**
133 2412-30/01/2017 L'operatore economico ha richiesto di partecipare come impresa SINGOLA. Ha allegato attestazione SOA scaduta con sopra una generica dicitura "IN RINNOVO". Un'impresa con attestazione SOA scaduta è di fatto priva del documento comprovante il possesso dei requisiti indispensabili per la partecipazione alla gara e per l'affidamento dei lavori pubblici; l'operatore avrebbe dovuto allegare copia della richiesta all'organismo preposto per il rinnovo della suddetta SOA onde poter avere diritto all'ammissione. Documentazione insufficiente e carente.

N. **PROTOCOLLO** **MOTIVAZIONE DI ESCLUSIONE**
161 2515-31/01/2017 L'operatore economico ha richiesto di partecipare come impresa SINGOLA. Ha come attestazione SOA il solo possesso della categoria OG.1 quindi la prevalente ma in una categoria non sufficiente a coprire l'intero importo complessivo dei lavori vale a dire la classifica III, essendo l'importo complessivo dei lavori pari ad Euro 658.449,49. Requisito minimo come impresa singola con la sola certificazione SOA per la prevalente per essere ammesso al sorteggio.

N. PROTOCOLLO MOTIVAZIONE DI ESCLUSIONE

164 2520-31/01/2017 L'operatore economico ha richiesto di partecipare come concorrente SINGOLO in IN AVVALIMENTO. L'avvalimento è relativo alla categoria prevalente in quanto l'attestazione SOA del suddetto operatore economico riporta una classifica OG.1 1^ e compie fotocopia dell'attestazione SOA dell'ipotetica impresa ausiliaria che possiede un'iscrizione nella categoria prevalente coprente (OG.1 III bis); indi per quanto concerne i lavori SIOS OS.30 l'operatore economico compie una dichiarazione ex art.76 DPR 445/2000 con la quale attesta di essere in possesso dei requisiti di ordine tecnico organizzativo per la categoria OG.11 senza evidenziare né specificare l'incidenza e l'ammontare dei lavori specifici relativi alla categoria super specializzata OS.30 riferibile agli impianti elettrici, quindi essendo la medesima carente e neppure specifica a quanto richiesto dall'avviso di manifestazione di interesse, l'operatore non viene ammesso al sorteggio.

N. PROTOCOLLO MOTIVAZIONE DI ESCLUSIONE

178 254831/01/2017 L'operatore economico ha richiesto di partecipare come concorrente SINGOLO in AVVALIMENTO. L'avvalimento è relativo sia alla categoria prevalente (fin qui ammissibile) poiché l'attestazione SOA del suddetto operatore economico riporta una classifica OG.1 II^ e compie fotocopia dell'attestazione SOA dell'ipotetica impresa ausiliaria che possiede un'attestazione SOA coprente la categoria prevalente (OG.1 cl.V), che la categoria scorporabile (OS.30 cl.II). Come evidenziato nella risposta FAQ pubblicata sul sito, vige il divieto di avvalimento della scorporabile OS.30 essendo superiore al 10% dell'importo complessivo dei lavori, pertanto mentre è possibile l'avvalimento della carenza di iscrizione della categoria prevalente, non lo è per la categoria scorporabile ex art.89 comma 11 del D.lgs n.50/2016 reiterato dal Decreto MIT. n.248/2016 in vigore dal 19/01/2017.

In allegato a detto verbale di verifica per farne parte integrante: allegato 1 elenco istanze pervenute nei termini; allegato 2 buste arrivare fuori termine; allegato 3 istanze ammesse al sorteggio.

Acqui T.,13/02/2017

IL RESPONSABILE TECNICO CUC



[Handwritten signature]



TESTIMONI/componenti

[Handwritten signature]



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

[Handwritten signature]